

CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -



REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SPONSORIZZAZIONI E SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.18 del 26.05.2025

INDICE

TITOLO I: SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Art. 4 – La figura dello sponsor

Art. 5 – Natura della sponsorizzazione

Art. 6 – Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni

Art. 7 – Vincoli di carattere generale

Art. 8 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

Art. 9 – Sponsorizzazioni plurime

Art. 10 – Sponsorizzazioni accessorie

Art. 11 – Sponsorizzazioni di aree verdi e rotatorie

Art. 12 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi a oggetto beni culturali

Art. 13 – Scelta dello sponsor per contratti di valore superiore a € 40.000,00

Art. 14 – Scelta dello sponsor per contratti di valore inferiore o uguale a € 40.000,00

Art. 15 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor per contratti di valore inferiore o uguale a 40.000,00 euro

Art. 16 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor per contratti di valore superiore a 40.000,00 euro

Art. 17 – Affidamento diretto

Art. 18 – Contenuti minimi della sponsorizzazione

Art. 19 – Obblighi a carico del Comune

Art. 20 – Aspetti contabili e fiscali

Art. 21 – Controlli e verifiche

Art. 22 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

TITOLO II: EROGAZIONI LIBERALI

Art. 23 – Oggetto

Art. 24 – Oggetto dell'atto di liberalità

Art. 25 – Iniziativa

Art. 26 – Forma e Determinazione Valore

Art. 27 – Accettazione e rinuncia alla donazione

Art. 28 – Donazioni promissorie

Art. 29 – Obblighi del Comune

Art. 30 – Riconoscimenti

TITOLO III: NORME FINALI

Art. 31 – Trattamento dati personali

Art. 32 – Rinvio

Art. 33 – Entrata in vigore

TITOLO I

SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo disciplina le attività di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti dal Comune di Montecchio Maggiore ed è approvato nel rispetto delle disposizioni contenute nel:

- art. 43 della L. 449/1997;
- art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- art. 120 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- art. 134 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

2. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

4. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:

- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- economie di spesa;
- una migliore qualità dei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- attività ed eventi di pubblico interesse.

5. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende:

a) per “*sponsorizzatore*” o “*sponsor*” il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Montecchio Maggiore.

b) per “*sponsorizzato*” o “*sponsee*”: il Comune di Montecchio Maggiore;

c) per “*contratto di sponsorizzazione*”: un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor (un soggetto terzo) si obbliga a versare una somma di denaro e/o a fornire beni o servizi e/o a effettuare lavori a favore dello sponsee (il Comune) il quale gli garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;

d) per “*sponsorizzazione*” si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente al Comune da parte di terzi nell'ambito applicativo dei “*contratti di sponsorizzazione*”;

- e) per “*sponsorizzazione di puro finanziamento*”: la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
- f) per “*sponsorizzazione tecnica*”: si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor;
- g) per “*spazio pubblicitario*”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono di norma individuate e programmate dall’Amministrazione Comunale che può anche accogliere proposte di sponsorizzazione e formulare indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
2. L’Amministrazione Comunale può altresì individuare lavori, servizi o forniture la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi nell’ambito della loro competenza funzionale predispongono e approvano, in ossequio agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, gli avvisi e la correlata documentazione, gli eventuali progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e gli atti di gestione necessari al raggiungimento dei correlati obiettivi amministrativi e impartiscono, ove previsto, opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
4. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi verificano anche il possesso dei requisiti da parte dello sponsorizzatore/sponsor tenuto conto dell’oggetto della sponsorizzazione, in ossequio alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 4 – La figura dello sponsor

1. La sponsorizzazione può provenire da soggetti pubblici e privati singoli o associati.
2. Per tutte le attività di sponsorizzazione, come elencate nel successivo art. 6, lo sponsor deve attestare il possesso dei requisiti come indicati nel presente Regolamento, secondo la modulistica allegata all’avviso pubblicato.
3. Qualora la sponsorizzazione abbia per oggetto lavori, servizi e forniture acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso deve essere in possesso anche dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici previsti dalla normativa vigente al momento dell’affidamento.

Art. 5 – Natura della sponsorizzazione

1. I contratti di sponsorizzazione, come definiti all’art. 2 lett. c, nei quali il Comune è parte possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) dazione di somme di denaro;
 - b) forniture di materiali, attrezzature, beni;
 - c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate;
 - d) la realizzazione di un’opera o di un lavoro (acquisita o realizzata a cura e spese dello sponsor);
 - e) la fornitura di una prestazione di servizio (acquisita o realizzata a cura e spese dello sponsor);
 - f) la gestione di un’opera o di un’area;
 - g) la gestione di un servizio.
 - h) ogni altra utilità di interesse dell’Amministrazione Comunale.

2. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene secondo i termini previsti nell'avviso di sponsorizzazione.

Art. 6 – Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni

1. Il Comune di Montecchio Maggiore può promuovere forme di sponsorizzazione in relazione a:

- attività culturali;
- attività sociali ed integrazione socio/culturale;
- attività inerenti la scuola e l'istruzione;
- attività sportive;
- attività di promozione turistica;
- attività di valorizzazione del Patrimonio comunale;
- attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
- attività inerenti la Protezione Civile;
- attività inerenti i Lavori Pubblici;
- ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.

2. Non è possibile fare ricorso al contratto di sponsorizzazione:

- a) per servizi pubblici essenziali;
- b) per i servizi espletati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini;
- c) per i servizi inerenti il rilascio di certificazioni ed atti riferiti a persone (fisiche e giuridiche).

3. Il Comune è legittimato a inserire, a propria discrezione, la cd. "clausola sponsor" in qualunque procedimento di gara, la quale preveda a carico del partecipante l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante. Sul punto si rinvia all'art. 10 del presente Regolamento.

4. La sponsorizzazione può essere attivata sia su iniziativa dell'Amministrazione sia di soggetti terzi.

Art. 7 – Vincoli di carattere generale

1. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici nel rispetto dei seguenti vincoli:

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune;
- devono produrre risparmi di spesa;
- devono rispettare i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, trasparenza;
- le prestazioni lavorative, ovvero le forniture di beni o servizi, oggetto della sponsorizzazione, devono essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze, secondo i vincoli normativi dei rispettivi ambiti di applicazione.

Art. 8 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a. ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b. ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;

- c. reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse e/o comunque non coerente ai principi contenuti nello Statuto dell'Ente.
2. Sono escluse, in ogni caso e a insindacabile parere della Giunta Comunale, le sponsorizzazioni contrarie al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al Codice dei Contratti pubblici, per quanto applicabile, nonché non dichiarino di rispettare i principi definiti dalla legge;
4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Art. 9 – Sponsorizzazioni plurime

1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.
2. Qualora il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in via esclusiva evidenzia la sussistenza di detta clausola nel relativo avviso e negli eventuali atti successivi.

Art. 10 – Sponsorizzazioni accessorie

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale (c.d. clausola sponsor).
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 11 – Sponsorizzazioni di aree verdi e rotatorie

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può procedere all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che possono essere assegnate in "adozione" a enti, società, associazioni o privati, affidandone l'allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell'autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla sponsorizzazione nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa e dal "*Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 6/12/2021.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto/allestimento dell'area e/o della rotonda, all'esecuzione di interventi di riqualificazione e/o alla manutenzione della stessa.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 lo sponsor deve presentare la documentazione indicata nel relativo avviso. Il progetto può anche essere fornito dal Comune.
4. Nel caso in cui sussista il concorso di più richieste al medesimo intervento, la scelta sarà effettuata in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico.
5. Lo sponsor che esegue i lavori, in proprio o a mezzo terzi, avrà l'obbligo di adottare o far adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi, senza arrecare danni a beni pubblici e/o privati. Resta inteso che ogni responsabilità sia civile che penale inerente la sponsorizzazione resta a carico dello sponsor che nulla potrà pretendere a titolo di rimborso o ristoro dal Comune.
6. L'installazione di mezzi pubblicitari nell'area verde o nelle rotatorie negli spazi indicati dal Comune costituisce il corrispettivo della sponsorizzazione.

7. Le dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed i criteri per il loro posizionamento sono definiti nel rispetto della normativa tecnica di settore.
8. L'area verde non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alla ultimazione delle operazioni inerenti l'area verde/rotatoria.
9. La durata del contratto di sponsorizzazione viene disciplinata dall'avviso e dall'eventuale documentazione tecnica allegata.
10. L'avviso relativo alla sponsorizzazione può prevedere il rinnovo contrattuale con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
11. I contratti di sponsorizzazione aventi a oggetto aree verdi e/o rotatorie non costituiscono in alcun modo atto di concessione.

Art. 12 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi a oggetto beni culturali

1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi a oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si applicano, oltre alle norme previste nel presente Regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello sponsor.
2. Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento.
3. In caso di sponsorizzazione tecnica la Soprintendenza competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione alla direzione e all'esecuzione dei lavori. In tal caso il Comune esercita attività di sorveglianza al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.
4. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. In ogni caso si applica quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs 36/2023.

Art. 13 – Scelta dello sponsor per contratti di valore superiore a € 40.000,00

1. Ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 36/2023, la scelta dello sponsor per contratti di sponsorizzazione, anche se non compresi nel settore dei beni culturali, il cui valore risulti superiore ad €. 40.000 è effettuata, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, mediante selezione pubblica, preceduta dalla pubblicazione, sul sito internet del Comune e nell'Albo pretorio online per almeno trenta giorni, di apposito avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi.
2. All'avviso saranno allegate schede dettagliate di ogni singola iniziativa contenenti:
 - il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento;
 - la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica);
 - la scadenza per la presentazione dell'offerta;
 - i valori (complessivi e/o dettagliati per singole attività afferenti l'evento) stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore;
 - gli eventuali criteri di valutazione delle offerte;
 - l'ufficio procedente e il responsabile di procedimento;
3. L'istanza di adesione deve essere presentata in forma scritta secondo la modulistica allegata all'avviso che deve contenere fra l'altro:

- a) i dati del proponente e del legale rappresentante e dell'esecutore materiale nel caso in cui l'esecutore non coincida con lo sponsor;
- b) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- c) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- d) la dichiarazione dell'inesistenza degli impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt.120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- e) la dichiarazione dell'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- f) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
- g) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

Le dichiarazioni di cui alle lettere c), d), e), f) devono essere rese, in apposito modulo, anche dall'esecutore materiale nel caso in cui l'esecutore non coincida con lo sponsor.

4. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del D.Lgs 36/2023 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

5. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

6. Si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente/Responsabile del Servizio afferente la sponsorizzazione nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso/documentazione tecnica. Per la suddetta valutazione, nel caso di particolare complessità, ci si potrà avvalere di apposita commissione presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio indicato.

Art. 14 – Scelta dello sponsor per contratti di valore inferiore o uguale a € 40.000,00

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione il cui valore risulti inferiore od uguale ad €. 40.000, è prevista la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio per la ricerca dello sponsor alle iniziative proposte dall'Ente.

L'avviso deve contenere almeno:

- l'oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;
- i requisiti di partecipazione;
- eventuali criteri di ammissibilità delle offerte;
- l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione.

2. Nella domanda di adesione il soggetto deve dichiarare il possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo la modulistica allegata all'avviso.

3. In caso di più adesioni di sponsor si potrà procedere a una selezione comparativa delle offerte presentate con i criteri individuati nell'avviso.

4. Restano fermi i principi secondo cui in caso di sponsorizzazione tecnica le proposte del Comune contengano opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

5. Per sponsorizzazioni riguardanti beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

6. Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazione non superiori a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 15 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor per contratti di valore inferiore o uguale a 40.000,00 euro

1. Nel caso di proposta spontanea di sponsorizzazione di importo inferiore o uguale ad € 40.000,00, valutata la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e decretata l'opportunità della proposta da parte della Giunta comunale, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente predispone un apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui all'art. 14, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore.

2. All'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Art. 16 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor per contratti di valore superiore a 40.000,00 euro

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga una proposta spontanea di sponsorizzazione, valutata la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e decretata l'opportunità della proposta da parte della Giunta comunale, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente predispone un apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui all'art. 13, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

3. Se oggetto della proposta spontanea di sponsorizzazione riguarda beni mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico, culturale è necessario il rispetto delle specifiche di cui all'art. 12.

Art. 17 – Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:

a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura di cui agli articoli precedenti;

b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto, nel rispetto dei limiti indicati dal Codice dei Contratti pubblici.

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e di rispondenza alle esigenze di interesse pubblico e ai principi del presente Regolamento.

Art. 18 – Contenuti minimi della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito atto scritto nel quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) oggetto;
- b) obblighi delle parti e modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- c) l'obbligo dello sponsor di rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute nel DPR 62/2014 e nel codice di comportamento del Comune di Montecchio Maggiore;
- d) valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- e) durata della sponsorizzazione;
- f) eventuale clausola di esclusiva.

Le parti possono concordare l'inserimento di ulteriori clausole relative all'esecuzione della sponsorizzazione quali, a titolo esemplificativo:

- facoltà di recesso da parte del Comune;
- risoluzione del contratto per inadempimento;
- eventuali penali/garanzie/assicurazioni;
- competenza del Tribunale di Vicenza in caso di controversie;
- disciplina delle spese contrattuali;
- ogni altra clausola compatibile con la natura e l'oggetto della sponsorizzazione.

2. Per l'importo inferiore o uguale a € 40.000,00 (IVA esclusa) la sponsorizzazione può essere formalizzata con modalità semplificate, fermo restando l'indicazione degli elementi essenziali ai fini della validità della stessa.

3. L'avviso per i contratti di sponsorizzazione di importo superiore a € 40.000,00, può prevedere l'obbligo dello sponsor di presentare apposita garanzia fideiussoria secondo le previsioni normative in materia. In tutti gli altri casi, il Comune di riserva la facoltà di richiedere allo sponsor di prestare idonea garanzia fideiussoria tenuto conto anche della natura dell'oggetto della sponsorizzazione.

Art. 19 – Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi e/o ai lavori forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito e di volta in volta disciplinate nel relativo avviso:

- riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito web istituzionale del Comune;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aree verdi oggetto della sponsorizzazione;
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune relativi all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione (biglietti d'ingresso all'iniziativa, inviti etc.).

2. Lo sponsor del Comune non può in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto, se prevista l'attribuzione di spazi predefiniti.

3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, grava sullo sponsor nella misura di legge.

Art. 20 – Aspetti contabili e fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, nonché sulle imposte indirette e sui tributi locali, per quanto compatibili, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura

“oltre a IVA di legge” se dovuta. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetto all’IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.

4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:

a. corrispettivo monetario: il Comune emetterà fattura allo sponsor per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;

b. operazioni permutative di beni e/o servizi e/o lavori: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune emetterà fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;

c. operazioni permutative quali “adozione” di aree verdi e/o rotonde: lo sponsor fatturerà al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto al termine della realizzazione del primo impianto e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione;

d. Se la sponsorizzazione avviene tra soggetti split, in base a quanto stabilito dalla Circolare 27 del 2017 Agenzia delle Entrate, la fatturazione non deve essere assoggettata al meccanismo dello split payment, in quanto si va a configurare una permuta. Nel caso invece di conguagli in denaro, la quota parte del conguaglio deve essere assoggettata a tale meccanismo.

5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.

6. L’emissione di fattura da parte del Comune nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

Art. 21 – Controlli e verifiche

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.

2. Le sponsorizzazioni sono altresì soggette al controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo le specifiche prescrizioni in materia.

3. Le difformità eventualmente emerse in sede di verifica devono essere formalmente notificate allo sponsor secondo modalità e tempi previsti dalla normativa.

Art. 22 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Sono considerati risparmi di spesa:

a. le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell’intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;

b. le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all’interno di proprie iniziative o manifestazioni.

TITOLO II

EROGAZIONI LIBERALI

Art. 23 – Oggetto

1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico, non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

Art. 24 – Oggetto dell’atto di liberalità

1. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:

- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili gravata da onere ai sensi dell’art. 793 C.C. (donazione modale);
- nella donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).

Art. 25 – Iniziativa

1. L'erogazione liberale può provenire da soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata.

2. La Giunta Comunale può dettare gli indirizzi che il Dirigente/Responsabile del Servizio sono tenuti a osservare nel caso in cui la stessa decidesse di pubblicare apposito avviso per invitare i soggetti potenzialmente interessati all'erogazione di liberalità a favore del Comune.

3. L’avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Art. 26 – Forma e Determinazione Valore

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.

2. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:

- a) di importo singolarmente non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) in caso di donante persona fisica o a € 20.000,00 (ventimila/00) in caso di donante persona giuridica;
- b) di importo superiore alle soglie del punto precedente qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste o ancora a seguito della promozione di campagne di crowdfunding, ove vi siano più soggetti donanti coinvolti.

3. Qualora la donazione non abbia a oggetto somme di denaro, compete al donante una stima del valore del bene, eventualmente asseverata o giurata a richiesta del Comune. Nel caso in cui la stima appaia palesemente errata, il Comune può rivolgersi a esperti, interni o esterni all’amministrazione comunale, al fine di verificare la congruità della valutazione del donante.

Art. 27 – Accettazione e rinuncia alla donazione

1. La Giunta comunale, con proprio parere, valuta l'accettazione o il rifiuto di donazioni. Nel caso in cui la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, l'accettazione o il rifiuto viene deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale e successivamente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL.
2. Il Donante deve possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali sulla base della situazione concreta, se la liberalità in questione realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico e in soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Art. 28 – Donazioni promissorie

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività
 - la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - la prestazione di lavori da effettuarsi su beni immobili nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione deve prevedere che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
 - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico;
 - il rispetto della forma secondo le disposizioni di legge in materia.
4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

Art. 29 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito della rispettiva competenza, può fissare un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del

Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

Art. 30 – Riconoscimenti

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
2. Il riconoscimento attribuito al donante non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 31 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), del D.Lgs. n.101/2018 e del D.Lgs 196/2003.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 32 - Rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi previsti nel “Codice di Comportamento” nonché nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Ente – Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.